

**ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI EX ART. 30 LEGGE 20
MAGGIO 1970 N. 300 PER I DIRIGENTI NAZIONALI E DI
STRUTTURE PERIFERICHE TERRITORIALI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 21 giugno 2022

Tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

**SLC CGIL, SLP CISL, UILposte, FAILP CISAL,
CONFSAL COM.NI e FNC UGL COM.NI**

Premesso che

- l'accordo del 7 febbraio 2017 ha definito per il triennio 2017-2019 la complessiva disciplina in materia di permessi sindacali retribuiti ex art. 30 L. 300/1970 a valere per le OO.SS. firmatarie del CCNL;
- il successivo accordo del 26 giugno 2019, che ha definito la medesima disciplina per il biennio 2020-2021, ha terminato la sua vigenza il 31 dicembre 2021;
- fermo restando quanto previsto dalla legge n. 300/70 relativamente alla disciplina per i dirigenti R.S.U., è volontà delle Parti addivenire ad una regolamentazione inerente i permessi sindacali per i dipendenti che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di struttura periferica territoriale delle organizzazioni identificate nell'art. 19 della citata legge 300/70 che, nel loro ambito, organizzino i lavoratori appartenenti a Poste Italiane S.p.A.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

La premessa e l'allegato costituiscono parte integrante del presente Accordo.

I lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito delle Organizzazioni Sindacali di cui in premessa ed in conformità alle comunicazioni effettuate dalle Organizzazioni stesse ai sensi di quanto previsto al punto 7 dell'Accordo del 7 febbraio 2017, rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali delle organizzazioni medesime, hanno diritto a fruire, per l'espletamento del loro mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni dei propri organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

A tal fine, alle Organizzazioni Sindacali firmatarie la presente intesa vengono riconosciuti complessivamente per gli anni 2022, 2023 e 2024 un numero di 552.766 ore di permessi sindacali per ciascun anno come riportati nella tabella allegata.

Per quanto riguarda i nominativi indicati da ciascuna Organizzazione Sindacale abilitati ad usufruire di permessi sindacali retribuiti in via continuativa, l'Azienda riconoscerà agli stessi un monte ore pari a 1.620 per ciascun anno di vigenza del presente Accordo. Pertanto, le Parti convengono di detrarre il calcolo delle medesime, moltiplicato per il numero dei soggetti individuati, dal monte ore complessivo previsto nella presente Intesa.

Il presente Accordo ha validità fino al 31 dicembre 2024.

Per le modalità operative di utilizzo dei permessi e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Intesa, si rinvia alle previsioni di cui all'accordo del 7 febbraio 2017.

Le Parti convengono che le sole cedole assegnate a ciascuna O.S. per l'anno 2021 ai sensi di quanto previsto dall'Accordo del 26 giugno 2019, qualora non utilizzate nell'anno di riferimento, verranno, in via eccezionale, nuovamente attribuite a ciascuna O.S. e potranno essere fruite nel corso del periodo di vigenza del presente Accordo in aggiunta al monte ore stabilito dalla presente Intesa.

Con riferimento alle ore di permesso attribuite a ciascuna O.S. dal presente Accordo per gli anni 2022-2024 potranno essere fruite nell'arco di vigenza del successivo Accordo nella misura massima del 15% del monte ore complessivo attribuito con la presente Intesa a ciascuna O.S. (vedi Allegato).

Le Parti concordano che già a partire dal corrente anno verrà introdotto un processo di dematerializzazione delle cedole sindacali che consentirà di superare l'utilizzo dei giustificativi cartacei.

A tal riguardo le Parti si incontreranno entro il mese di luglio p.v. per effettuare una complessiva verifica in merito al processo di dematerializzazione in fase di predisposizione da parte dell'Azienda, impegnandosi comunque a renderlo operativo a partire dal prossimo mese di settembre.

Fermo restando quanto previsto dall'Accordo del 7 febbraio 2017 in merito alle modalità di fruizione dei permessi, le ore già utilizzate a titolo di permesso sindacale prima dell'avvio operativo del processo di dematerializzazione delle cedole verranno scomutate dal complessivo monte ore da attribuire a ciascuna O.S.

CGL




Con riferimento all'art. 14, III comma, del CCNL del 23 giugno 2021 e all'Accordo del 30 novembre 2017, le Parti confermano l'attenzione al rispetto del termine previsto - entro il 31 marzo di ciascun anno - per l'invio degli elenchi contenenti i nominativi dei dirigenti sindacali beneficiari della tutela.

Le Parti, infine, con specifico riferimento alla fruizione in via continuativa di permessi sindacali, confermano, anche rispetto a tale fattispecie, l'applicazione delle previsioni di cui all'Art. 36 CCNL 23 giugno 2021, in ordine al godimento delle ferie entro l'anno di maturazione delle stesse.

Nelle more della fase di implementazione della nuova procedura informatica che regolamerà l'utilizzo dei permessi sindacali, l'Azienda ribadisce che verrà garantita la regolare fruizione degli stessi.



per **Poste Italiane S.p.A.**



per le **OO.SS.**

SLC-CGIL


SLP-CISL

UILposte

FAILP-CISAL

CONFSAL COM.NI

FNC UGL COM.NI



Allegato Accordo 21 giugno 2022 (vigenza 2022 - 2024)

OO.SS.	Spettanza annuale in ore	Spettanza complessiva vigenza accordo in ore
SLC-CGIL	94.226,70	282.680,10
SLP-CISL	267.054,37	801.163,11
UILposte	64.679,45	194.038,35
FAILP-CISAL	44.454,53	133.363,59
CONFSAL COM.NI	47.597,65	142.792,95
FNC UGL COM.NI	34.753,59	104.260,77
TOT Annuo	552.766,29	1.658.298,87

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]